

Università degli Studi di Messina
Prot. n. 23102
del 9/4/2014
Tit./Cl. II/8
– Repertorio n. 146/2014



Università degli Studi di Messina

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del 27.03.2014 (ore 16,10)

VII - REGOLAMENTO CULTORI DELLA MATERIA.

L'anno 2014, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 16,10 e seguenti, presso la Sede dell'Università degli Studi di Messina e nella consueta sala delle adunanze degli organi collegiali si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università nominato con delibera del S.A. del 27.11.2013, con D.R. n. 2829 del 13.12.2013 e con D.R. n. 2085 del 9.8.2012, con l'intervento dei Sigg.ri

1.	Prof. Navarra	Pietro	Presidente	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Carini	Giuseppe	Componente	Presente x	Assente ▪
3.	Prof. Palmeri	Renato	Componente	Presente x	Assente ▪
4.	Dr. Buccisano	Andrea	Componente	Presente x	Assente ▪
5.	Dr. Santoro	Rosa	Componente	Presente x	Assente ▪
6.	Dr. Paratore	Simone	Componente	Presente x	Assente ▪
7.	Dr. Leonardi	Salvatore	Componente	Presente x	Assente ▪
8.	Avv. Ragno	Luigi	Componente	Presente ▪	Assente x
9.	Sig. Agnello	Dario	Componente	Presente x	Assente ▪
10.	Sig. Bagnato	Damiano	Componente	Presente x	Assente ▪

Risultano, altresì, presenti:

1.	Prof. De Domenico	Francesco	Direttore generale	Presente x	Assente ▪
2.	Prof. Scribano	Emanuele	Prorettore vicario	Presente x	Assente ▪

Per il Collegio dei Revisori risultano presenti:

1.	Avv. Genovese	Giancarlo	Presidente	Presente ▪	Assente x
2.	Dr.ssa Genovese	Silvia	Componente	Presente ▪	Assente x
3.	Dr. Musella	Antonio	Componente	Presente ▪	Assente x

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Pietro Navarra.

Su invito del Magnifico Rettore è anche presente il Coordinatore del Collegio dei Prorettori, prof. Giovanni Cupaiuolo.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, concluso il dibattito come da separato verbale,

Vista la proposta di delibera concernente l'oggetto.

Preso atto della relazione della Dott.ssa Maria Ordile, responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amm.vi e documentali;

Preso atto del visto di regolarità tecnica e di legittimità apposto dal Dirigente della struttura proponente, come da allegata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti gli artt. 11 e 14 dello Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, n. 1244, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – 19 maggio 2012, n. 116;

Considerata la delibera del Senato Accademico del 27 marzo 2014, con la quale il predetto Organo ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il nuovo "*Regolamento relativo alle procedure di nomina ed ai compiti dei cultori della materia*", apportando i seguenti emendamenti all'art. 3, commi 2, 4 e 6 e all'art. 5, comma 1:

- 1) all'art. 3, comma 6, si prevede anche l'ipotesi del rinnovo e, pertanto, il comma in esame viene riformulato nella seguente maniera: "**Il numero massimo di cultori dei quali ciascun Dipartimento può proporre la nomina o il rinnovo non può essere superiore di una unità per ciascuna commissione di esame**" (Prof. Lo Paro);
- 2) semplificazione della procedura per il conferimento della qualifica di Cultore della materia eliminando le competenze attribuite al Consiglio di Corso di studio. (Prof. Moschella). Pertanto, all'art. 3, il comma 2 "*2. La proposta è presentata al Consiglio di Corso di Studio presso il quale afferisce il docente proponente, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico. Il Consiglio di Corso di Studio esprime parere motivato sul profilo scientifico del candidato entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.*" viene modificato nella seguente maniera: "**2. La proposta è presentata al Consiglio di Dipartimento presso il quale afferisce il docente proponente, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla proposta entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, tenuto conto del profilo scientifico del candidato.**", il primo periodo del comma 4 "*4. La proposta di attribuzione della qualifica di Cultore della materia è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio, entro il mese di settembre di ciascun anno*

*accademico, e sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.” viene modificato nella seguente maniera: “**4. La proposta di attribuzione della qualifica di Cultore della materia è approvata dal Senato Accademico, entro il mese di settembre di ciascun anno accademico.**” e l’art. 5, comma 1 “1. Il Consiglio di Corso di Studio valuta il profilo scientifico dei candidati ai fini del parere di cui all’art. 3, comma 4, motivando le proprie determinazioni alla luce dei criteri predefiniti dallo stesso Consiglio e dei seguenti criteri generali:.....” viene modificato nella seguente maniera: “1. Il Consiglio di **Dipartimento** valuta il profilo scientifico dei candidati ai fini **della delibera** di cui all’art. 3, comma 2, motivando le proprie determinazioni alla luce dei criteri predefiniti dallo stesso Consiglio e dei seguenti criteri generali:.....”*

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta in oggetto specificata che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, come emendata dal Senato Accademico nella seduta del 27.03.2014;
2. di dare mandato al Direttore generale di dare esecuzione al superiore provvedimento.

Allegato testo coordinato del Regolamento approvato

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI NOMINA ED AI COMPITI DEI CULTORI DELLA MATERIA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di nomina dei Cultori della materia ed i compiti cui gli stessi possono essere ammessi, da individuarsi in via esclusiva nella partecipazione alle commissioni di esame a norma dell'art. 22, comma 6, del regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 2

Funzioni del Cultore della materia

1. Sono "Cultori della materia" studiosi e/o esperti, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito adeguata qualificazione scientifica e didattica in una disciplina determinata e possano, in ragione di ciò, essere ammessi a far parte delle commissioni per gli esami di profitto della predetta disciplina e/o di discipline che ricadono nel medesimo settore scientifico-disciplinare.

2. Lo svolgimento delle attività connesse alla qualifica di Cultore della materia è realizzato esclusivamente su base volontaria e non dà diritto ad alcun compenso né a pretese di diverso tipo nei confronti dell'Università di Messina, né costituisce titolo per l'accesso a diverse funzioni e/o ai ruoli in ambito universitario.

Articolo 3

Procedura di conferimento della qualifica di Cultore della materia

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, motivata e sottoscritta, è presentata da un docente di ruolo nel settore scientifico disciplinare con l'indicazione della disciplina, appartenente a quel settore, per la quale il Cultore intende svolgere la propria attività.

2. La proposta è presentata al Consiglio di Dipartimento presso il quale afferisce il docente proponente, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla proposta entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, tenuto conto del profilo scientifico del candidato.

3. Alla proposta è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato in cui lo stesso attesti:

- di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 4;

- di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;

- di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

b) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

c) il *curriculum vitae* dell'interessato, che illustri la formazione scientifica, le esperienze professionali, i titoli didattici e/o scientifici posseduti;

d) l'elenco di eventuali pubblicazioni;

e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione della qualificazione scientifica e didattica posseduta.

4. La proposta di attribuzione della qualifica di Cultore della materia è approvata dal Senato Accademico, entro il mese di settembre di ciascun anno accademico. L'elenco dei Cultori della materia di ogni Dipartimento è tenuto dal Direttore dello stesso, che provvede altresì ad aggiornarlo.

5. Nell'assumere le proprie motivate determinazioni, il Consiglio di Dipartimento tiene comunque conto del fabbisogno di cultori della materia in relazione al numero di esami ed alla disponibilità di personale docente per quella disciplina.

6. Il numero massimo di cultori dei quali ciascun Dipartimento può proporre la nomina o il rinnovo non può essere superiore di una unità per ciascuna commissione di esame.

Articolo 4

Requisiti per il conferimento della qualifica di Cultore della materia

1. Possono conseguire la qualifica di Cultore della materia coloro che, al momento della presentazione della proposta di cui all'art. 3 del presente regolamento, posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito, in Italia o all'estero, il titolo di dottore di ricerca (o titolo equivalente) in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare indicato nella proposta;

b) abbiano fruito di un assegno di ricerca, almeno biennale, in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare indicato nella proposta;

[DA SOPPRIMERE: *abbiano maturato una documentata ed elevata professionalità, in contesti esterni all'Università, nella disciplina oggetto della proposta, o in discipline ricadenti nel medesimo settore scientifico disciplinare;*]

c) appartengono ai ruoli dirigenziali o del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, a condizione che abbiano conseguito, da non meno di cinque anni, la laurea magistrale, o equivalente, nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica, abbiano maturato, in connessione con il ruolo rivestito, specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta **ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in *extenso* o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR;**

d) abbiano conseguito, da almeno cinque anni, la laurea magistrale o equivalente nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica, **abbiano maturato specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta** ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in *extenso* o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR.

e) abbiano la qualifica di lettore di lingua madre straniera e di lettore di scambio.

1. Il possesso dei requisiti è documentato dall'interessato ai sensi dell'art. 3, comma 3.

Articolo 5

Criteri di valutazione del profilo scientifico

1. Il Consiglio di *Dipartimento* valuta il profilo scientifico dei candidati ai fini *della delibera* di cui all'art. 3, comma 2, motivando le proprie determinazioni alla luce dei criteri predefiniti dallo stesso Consiglio e dei seguenti criteri generali:

a) congruenza dei titoli scientifici, didattici e/o professionali posseduti rispetto alla disciplina oggetto della proposta;

b) qualità (da valutare secondo le metodologie ANVUR) e congruenza delle eventuali pubblicazioni presentate con la disciplina o il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta.

Articolo 6

Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità triennale. Alla scadenza del triennio, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per il primo riconoscimento.

2. **Per giustificati motivi, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico la revoca dell'attribuzione della qualifica di Cultore della materia.**

Articolo 7

Doveri del cultore della materia

1. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di validità della stessa e con l'indicazione della disciplina per la quale essa è stata conferita.

2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Direttore del Dipartimento **nel rispetto della normativa vigente**, sulla base delle attestazioni fornite dal docente di ruolo titolare della disciplina.

Articolo 8

Norme transitorie e finali

[DA SOPPRIMERE: *Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla sua approvazione].*

[DA SOPPRIMERE: *Le nomine dei cultori della materia, deliberate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conservano la loro validità sino alla naturale scadenza del titolo.]*

[DA SOPPRIMERE: *Le proposte di nomina e quelle di rinnovo delle qualifiche che vengono a scadenza nell'anno accademico 2013-2014, a valere per l'anno accademico 2014-2015, sono valutate secondo i criteri e le procedure fissati nel presente regolamento.]*

1. I cultori della materia già nominati alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono decorso un anno dalla suddetta data, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Università degli Studi di Messina

VII - REGOLAMENTO CULTORI DELLA MATERIA.

Struttura richiedente: Commissione didattica e servizi agli studenti del Senato Accademico

Strutture proponenti: Direzione Generale

Area Organi Collegiali, Servizi amministrativi e documentali
Settore Documentazione e Consulenza Normativa
Ufficio Statuto e regolamenti

Visti:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;
- il Regolamento generale dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 1427 del 17.06.2013;
- il vigente "*Regolamento in materia di designazione dei cultori della materia*" emanato con D.R. n. 1857 del 07 Maggio 2008;
- l'estratto del verbale della Commissione didattica e servizi agli studenti del Senato Accademico del 15 Ottobre 2013 contenente la proposta del nuovo "*Regolamento relativo alle procedure di nomina ed ai compiti dei cultori della materia*".

Considerata:

- l'opportunità di meglio specificare le procedure di nomina dei Cultori della materia nonché prevedere requisiti più stringenti e qualificanti per il conferimento della suddetta qualifica;

Ritenuta:

- la necessità di apportare alcune modificazioni al testo regolamentare esitato dalla Commissione didattica e servizi agli studenti del Senato Accademico, stante la volontà politica dell'Ateneo di limitare il decentramento nelle procedure di nomina dei Cultori della materia, di mantenere, come nel vigente regolamento, il numero massimo di cultori dei quali ciascun Dipartimento può proporre la nomina, di equiparare, in termini di requisiti richiesti, i soggetti interni rispetto agli esterni nonché di prevedere una disposizione transitoria ai sensi della quale, in assenza dei nuovi requisiti previsti dall'art. 4 del regolamento de quo, i cultori della materia già nominati alla data di entrata del nuovo regolamento decadono decorso un anno dalla suddetta data.

Tutto ciò premesso:

propone

- che il presente Consiglio esprima parere favorevole in merito al nuovo "*Regolamento relativo alle procedure di nomina ed ai compiti dei cultori della materia*", come da proposta allegata, di cui si è redatta la forma sinottica tra il regolamento proposto dalla Commissione didattica e servizi agli studenti del Senato Accademico e quello esitato dai competenti uffici, sulla base delle indicazioni pervenute dall'Organo politico dell'Ateneo.
- che il presente Consiglio deliberi l'abrogazione del "*Regolamento in materia di designazione dei cultori della materia*" emanato con D.R. n. 1857 del 07 Maggio 2008.

Proposta Commissione didattica	Modifiche proposte
<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI NOMINA ED AI COMPITI DEI CULTORI DELLA MATERIA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di nomina dei Cultori della materia ed i compiti cui gli stessi possono essere ammessi, da individuarsi in via esclusiva nella partecipazione alle commissioni di esame a norma dell'art. 22, comma 6, del regolamento didattico di Ateneo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Funzioni del Cultore della materia</p> <p>1. Sono "Cultori della materia" studiosi e/o esperti, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito adeguata qualificazione scientifica e didattica in una disciplina determinata e possano, in ragione di ciò, essere ammessi a far parte delle commissioni per gli esami di profitto della predetta disciplina e/o di discipline che ricadono nel medesimo settore scientifico-disciplinare.</p> <p>1. Lo svolgimento delle attività connesse alla qualifica di Cultore della materia è realizzato esclusivamente su base volontaria e non dà diritto ad alcun compenso né a pretese di diverso tipo nei confronti dell'Università di Messina, né costituisce titolo per l'accesso a diverse funzioni e/o ai ruoli in ambito universitario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Procedura di conferimento della qualifica di Cultore della materia</p> <p>1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, motivata e sottoscritta, è presentata da un docente di ruolo nel settore scientifico disciplinare con l'indicazione della disciplina, appartenente a quel settore, per la quale il Cultore intende svolgere la propria attività.</p> <p>2. La proposta è presentata al Consiglio di Corso di Studio presso il quale afferisce il docente proponente, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico. Il Consiglio di Corso di Studio esprime parere motivato sul profilo scientifico del candidato entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.</p> <p>3. Alla proposta è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI NOMINA ED AI COMPITI DEI CULTORI DELLA MATERIA</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di nomina dei Cultori della materia ed i compiti cui gli stessi possono essere ammessi, da individuarsi in via esclusiva nella partecipazione alle commissioni di esame a norma dell'art. 22, comma 6, del regolamento didattico di Ateneo.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 2 Funzioni del Cultore della materia</p> <p>1. Sono "Cultori della materia" studiosi e/o esperti, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito adeguata qualificazione scientifica e didattica in una disciplina determinata e possano, in ragione di ciò, essere ammessi a far parte delle commissioni per gli esami di profitto della predetta disciplina e/o di discipline che ricadono nel medesimo settore scientifico-disciplinare.</p> <p>2. Lo svolgimento delle attività connesse alla qualifica di Cultore della materia è realizzato esclusivamente su base volontaria e non dà diritto ad alcun compenso né a pretese di diverso tipo nei confronti dell'Università di Messina, né costituisce titolo per l'accesso a diverse funzioni e/o ai ruoli in ambito universitario.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 Procedura di conferimento della qualifica di Cultore della materia</p> <p>1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, motivata e sottoscritta, è presentata da un docente di ruolo nel settore scientifico disciplinare con l'indicazione della disciplina, appartenente a quel settore, per la quale il Cultore intende svolgere la propria attività.</p> <p>2. La proposta è presentata al Consiglio di Corso di Studio presso il quale afferisce il docente proponente, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico. Il Consiglio di Corso di Studio esprime parere motivato sul profilo scientifico del candidato entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.</p> <p>3. Alla proposta è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:</p>

a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato in cui lo stesso attesti:

- di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 4;

- di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;

- di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

b) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

c) il *curriculum vitae* dell'interessato, che illustri la formazione scientifica, le esperienze professionali, i titoli didattici e/o scientifici posseduti;

d) l'elenco di eventuali pubblicazioni;

e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione della qualificazione scientifica e didattica posseduta.

4. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio, entro il mese di settembre di ciascun anno accademico. L'elenco completo dei Cultori della materia è tenuto dal Direttore di Dipartimento, che provvede altresì ad aggiornarlo.

5. Nell'assumere le proprie motivate determinazioni, il Consiglio di Dipartimento tiene comunque conto del fabbisogno di cultori della materia in relazione al numero di esami ed alla disponibilità di personale docente per quella disciplina.

Articolo 4

Requisiti per il conferimento della qualifica di Cultore della materia

1. Possono conseguire la qualifica di Cultore della materia coloro che, al momento della presentazione della proposta di cui all'art. 3 del presente regolamento, posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito, in Italia o all'estero, il titolo di dottore di ricerca (o titolo equivalente) in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare indicato nella proposta;

b) abbiano fruito di un assegno di ricerca, almeno biennale, in ambito congruente con il settore

a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato in cui lo stesso attesti:

- di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 4;

- di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;

- di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

b) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

c) il *curriculum vitae* dell'interessato, che illustri la formazione scientifica, le esperienze professionali, i titoli didattici e/o scientifici posseduti;

d) l'elenco di eventuali pubblicazioni;

e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione della qualificazione scientifica e didattica posseduta.

4. La proposta di attribuzione della qualifica di Cultore della materia è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio, entro il mese di settembre di ciascun anno accademico, e sottoposta all'approvazione del Senato Accademico. L'elenco dei Cultori della materia di ogni Dipartimento è tenuto dal Direttore dello stesso, che provvede altresì ad aggiornarlo.

5. Nell'assumere le proprie motivate determinazioni, il Consiglio di Dipartimento tiene comunque conto del fabbisogno di cultori della materia in relazione al numero di esami ed alla disponibilità di personale docente per quella disciplina.

6. Il numero massimo di cultori dei quali ciascun Dipartimento può proporre la nomina non può essere superiore di una unità per ciascuna commissione di esame.

Articolo 4

Requisiti per il conferimento della qualifica di Cultore della materia

1. Possono conseguire la qualifica di Cultore della materia coloro che, al momento della presentazione della proposta di cui all'art. 3 del presente regolamento, posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito, in Italia o all'estero, il titolo di dottore di ricerca (o titolo equivalente) in ambito congruente con il settore scientifico disciplinare indicato nella proposta;

b) abbiano fruito di un assegno di ricerca, almeno biennale, in ambito congruente con il settore

scientifico disciplinare indicato nella proposta;

c) abbiano maturato una documentata ed elevata professionalità, in contesti esterni all'Università, nella disciplina oggetto della proposta, o in discipline ricadenti nel medesimo settore scientifico disciplinare;

d) appartengono ai ruoli dirigenziali o del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, a condizione che abbiano conseguito, da non meno di cinque anni, la laurea magistrale, o equivalente, nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica ed abbiano maturato, in connessione con il ruolo rivestito, specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta;

e) abbiano conseguito, da almeno cinque anni, la laurea magistrale o equivalente nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in *extenso* o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR.

f) abbiano la qualifica di lettore di lingua madre straniera e di lettore di scambio.

2. Il possesso dei requisiti è documentato dall'interessato ai sensi dell'art. 3, comma 3.

Articolo 5

Criteri di valutazione del profilo scientifico

1. Il Consiglio di Corso di Studio valuta il profilo scientifico dei candidati ai fini del parere di cui all'art. 3, comma 4, motivando le proprie determinazioni alla luce dei criteri predefiniti dallo stesso Consiglio e dei seguenti criteri generali:

a) congruenza dei titoli scientifici, didattici e/o professionali posseduti rispetto alla disciplina oggetto della proposta;

b) qualità (da valutare secondo le metodologie ANVUR) e congruenza delle eventuali pubblicazioni presentate con la

scientifico disciplinare indicato nella proposta;

[DA SOPPRIMERE: abbiano maturato una documentata ed elevata professionalità, in contesti esterni all'Università, nella disciplina oggetto della proposta, o in discipline ricadenti nel medesimo settore scientifico disciplinare;]

c) appartengono ai ruoli dirigenziali o del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, a condizione che abbiano conseguito, da non meno di cinque anni, la laurea magistrale, o equivalente, nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica, abbiano maturato, in connessione con il ruolo rivestito, specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta **ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in *extenso* o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR;**

d) abbiano conseguito, da almeno cinque anni, la laurea magistrale o equivalente nell'area in cui ricade la disciplina per la quale è proposto il conferimento della qualifica, **abbiano maturato specifiche ed elevate competenze professionali, documentate, connesse con la disciplina oggetto della proposta** ed abbiano prodotto, nel triennio precedente la presentazione della proposta, almeno tre articoli in *extenso* o saggi oppure un lavoro monografico, che siano congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta e valutabili secondo metodologie ANVUR.

e) abbiano la qualifica di lettore di lingua madre straniera e di lettore di scambio.

2. Il possesso dei requisiti è documentato dall'interessato ai sensi dell'art. 3, comma 3.

Articolo 5

Criteri di valutazione del profilo scientifico

1. Il Consiglio di Corso di Studio valuta il profilo scientifico dei candidati ai fini del parere di cui all'art. 3, comma 4, motivando le proprie determinazioni alla luce dei criteri predefiniti dallo stesso Consiglio e dei seguenti criteri generali:

a) congruenza dei titoli scientifici, didattici e/o professionali posseduti rispetto alla disciplina oggetto della proposta;

b) qualità (da valutare secondo le metodologie ANVUR) e congruenza delle eventuali pubblicazioni presentate con la disciplina o il

disciplina o il settore scientifico disciplinare oggetto della proposta.

Articolo 6

Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità triennale, salvo revoca deliberata dal Consiglio di Dipartimento per giustificati motivi.
2. Alla scadenza del triennio, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per il primo riconoscimento.

Articolo 7

Doveri del cultore della materia

1. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di validità della stessa e con l'indicazione della disciplina per la quale essa è stata conferita.
2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Direttore del Dipartimento sulla base delle attestazioni fornite dal docente di ruolo titolare della disciplina.

Articolo 8

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla sua approvazione.
2. Le nomine dei cultori della materia, deliberate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conservano la loro validità sino alla naturale scadenza del titolo.
3. Le proposte di nomina e quelle di rinnovo delle qualifiche che vengono a scadenza nell'anno accademico 2013-2014, a valere per l'anno accademico 2014-2015, sono valutate secondo i criteri e le procedure fissati nel presente regolamento.

settore scientifico disciplinare oggetto della proposta.

Articolo 6

Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità triennale. Alla scadenza del triennio, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per il primo riconoscimento.
2. **Per giustificati motivi, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico la revoca dell'attribuzione della qualifica di Cultore della materia.**

Articolo 7

Doveri del cultore della materia

1. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di validità della stessa e con l'indicazione della disciplina per la quale essa è stata conferita.
2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Direttore del Dipartimento **nel rispetto della normativa vigente**, sulla base delle attestazioni fornite dal docente di ruolo titolare della disciplina.

Articolo 8

Norme transitorie e finali

[DA SOPPRIMERE: *Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla sua approvazione].*

[DA SOPPRIMERE: *Le nomine dei cultori della materia, deliberate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conservano la loro validità sino alla naturale scadenza del titolo.]*

[DA SOPPRIMERE: *Le proposte di nomina e quelle di rinnovo delle qualifiche che vengono a scadenza nell'anno accademico 2013-2014, a valere per l'anno accademico 2014-2015, sono valutate secondo i criteri e le procedure fissati nel presente regolamento.]*

1. **I cultori della materia già nominati alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono decorso un anno dalla suddetta data, in assenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento.**